

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2706 del 12/05/2025
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - TAMPIERI SPA E TAMPIERI ENERGIE SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO N. 177/3 E INSTALLAZIONI IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO n. 102 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DA BIOMASSE ANCHE RIFIUTI E METANO (PUNTI 1.1 E 5.2.a DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E DI LAVORAZIONE DI MATERIE PRIME VEGETALI DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI O MANGIMI (PUNTO 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2821 del 12/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno dodici MAGGIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - **TAMPIERI SPA E TAMPIERI ENERGIE SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO N. 177/3 E INSTALLAZIONI IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO n. 102 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DA BIOMASSE ANCHE RIFIUTI E METANO (PUNTI 1.1 E 5.2.a DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E DI LAVORAZIONE DI MATERIE PRIME VEGETALI DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI O MANGIMI (PUNTO 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) – **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio delle installazioni IPPC in oggetto, Tampieri SpA e Tampieri Energie srl risultano titolari dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2683 del 01/08/2011 e smi, in corso di riesame;
- con la conclusione del procedimento di riesame dell'AIA in corso, è atteso il rilascio di due distinte AIA per le diverse installazioni IPPC condotte nello stesso sito da gestori differenti (Tampieri Energie srl e Tampieri SpA), per i rispettivi ambiti di competenza;
- in particolare, con propria determinazione dirigenziale DET-AMB-2025-1048 del 20/02/2025 recante aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2683 del 01/08/2011 e smi si disponeva l'attuazione della seguente azione di adeguamento/miglioramento dell'impianto:
 - *21. Entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA, i gestori devono presentare ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, tramite PEC, una relazione che contenga la descrizione delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'area di studio, avente i contenuti minimi standard di seguito indicati (ogni ulteriore approfondimento ritenuto utile potrà essere illustrato e integrato nel documento al fine di rendere più completa ed esaustiva la relazione stessa): ...omissis...*
- in data 07/04/2025 perveniva tramite PEC, acquisita agli atti con ns. PG/2025/65600, l'istanza di proroga di ulteriori trenta giorni del termine prescritto nell'AIA n. 2683 del 01/08/2011 e smi per l'adempimento suddetto;
- prendendo atto delle motivazioni addotte, per cui è da intendersi concessa la proroga temporale richiesta con ridefinizione del termine al 21/05/2025, restava da seguire il corretto iter amministrativo necessario per l'aggiornamento dell'AIA in oggetto (ns. PG/2025/69180);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004* e smi recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e

Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

DATO ATTO che comportando la revisione di prescrizione contenuta nell'AIA, in particolare si trattava di modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto, per cui risultava necessario seguire il percorso amministrativo definito dall'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA in proposito la comunicazione di modifica non sostanziale debitamente presentata da Tampieri SpA e Tampieri Energie Srl, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite portale AIA IPPC in data 14/04/2025 (ns. PG/2025/71295), come integrata in data 18/04/2025 (ns. PG/2025/74524) e in data 08/05/2025 (ns. PG/2025/86423) con attestazioni di integrazione delle spese istruttorie versate a favore di ARPAE;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i gestori hanno provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2683 del 01/08/2011 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Manuzzi Raffaella, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di formalizzare l'accoglimento dell'istanza di proroga temporale concessa con nota ns. PG/2025/69180 provvedendo, per le parti interessate, all'**aggiornamento dell'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi rilasciata nella persona del proprio legale rappresentante, a TAMPIERI ENERGIE srl (CF/P.IVA 02062760398) e TAMPIERI SpA (CF/P.IVA 02075400396) con sede legale in Comune di Faenza, via Granarolo n.177/3 e installazioni in Comune di Faenza, via Granarolo n. 102, per l'esercizio delle attività IPPC di produzione di energia termica ed elettrica da biomasse anche rifiuti e metano (punti 1.1 e 5.2.a dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e di lavorazione di materie prime vegetali destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi (punto 6.4.b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) come di seguito indicato:

1.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il paragrafo B1) dell'Allegato B al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi come segue:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 14/04/2025 (ns. PG/2025/71295), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2683 del 01/08/2011 e smi con versamenti effettuati in data 14/04/2025, 17/04/2025 e 06/05/2025 per un importo totale pari a € 500,00.

1.b) Il Piano di Adeguamento e Miglioramento dell'installazione riportato nell'AIA è aggiornato, sostituendo la prescrizione n. 21 impartita al **paragrafo D1) dell'Allegato D** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi con la seguente:

D1) PIANO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

[... omissis...]

21. Entro il **21/05/2025**, i gestori devono presentare ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, tramite PEC, una relazione che contenga la descrizione delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'area di studio, avente i contenuti minimi standard di seguito indicati (ogni ulteriore approfondimento ritenuto utile potrà essere illustrato e integrato nel documento al fine di rendere più completa ed esaustiva la relazione stessa):

- Caratteristiche del suolo e sottosuolo

Riportare le caratteristiche geologiche del sito e le principali litologie presenti nella porzione superficiale e in quella più profonda, utilizzando e riportando stralci delle cartografie consultate. Descrivere inoltre le caratteristiche geochemiche delle litologie che si ritiene possano influenzare la qualità delle acque sotterranee.

- Evoluzione dell'uso del suolo

Descrivere l'evoluzione dell'uso del suolo per un areale significativo circostante il sito, utilizzando almeno il livello 2 della legenda dell'uso del suolo (Corine Land Cover) evidenziando in cartografia almeno 3 periodi: il più recente, quello degli anni '50 e uno intermedio a scelta tra quelli dove risulta il massimo cambiamento dell'uso del suolo. Ulteriori periodi anche pregressi agli anni '50 possono essere presentati per evidenziare situazioni particolari.

- Caratteristiche idrologiche, idrogeologiche e zone di ricarica degli acquiferi

- *Descrivere la presenza di acquiferi sia superficiali, nei primi metri del sottosuolo, sia profondi, evidenziando le caratteristiche freatiche, confinate o semi-confinate di ciascuno. Particolare attenzione dovrà essere posta alla ricostruzione delle connessioni idrogeologiche tra i diversi acquiferi e le relazioni degli stessi con i corpi idrici superficiali tra cui canali, torrenti, fiumi presenti nella zona.*
- *Sulla base dei dati disponibili o della bibliografia si dovrà fornire informazioni circa le direzioni del deflusso idrico superficiale e delle falde, le zone e i meccanismi di ricarica delle falde individuate, l'eventuale presenza di zone di rispetto e di tutela presenti nella zona come definite dagli strumenti di pianificazione urbanistica.*
- *Gli acquiferi individuati nella zona alle diverse profondità dovranno essere infine ricondotti per quanto possibile, qualora presenti, ai corpi idrici sotterranei della Regione Emilia-Romagna come definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (Regione Emilia-Romagna, DGR 2293/2021 – Allegato 3).*
- *Riportare i dati delle precipitazioni annuali cumulate della zona per tutti gli anni di cui si presentano dati di monitoraggio e comunque di almeno i due anni più recenti.*

Dovranno quindi essere esplicitate le motivazioni sulla base delle quali sono state definite sia le caratteristiche costruttive (profondità di fessurazione, tipo di tubazione, sigillatura, cementazione) dei piezometri di monitoraggio che la loro ubicazione, nonché i criteri di identificazione del bianco. Tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei pozzi, le caratteristiche delle fessurazioni e profondità dovrà essere presentata unitamente alla documentazione sopra indicata. Al fine di acquisire con maggior dettaglio la stratigrafia dell'area è opportuna la realizzazione dei piezometri con la modalità a carotaggio continuo. I piezometri dovranno essere identificati da idonea cartellonistica mantenuta sempre visibile.

2. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi;
3. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
4. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del

trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.